

IMPOSTE E TASSEdi **MARCO NESSI****È di natura formale la mancata apposizione del visto di conformità***Le conferme della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.*

La mancata apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità costituisce, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, una **violazione di natura meramente formale**, non equiparabile a un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore, né incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Lo ha ribadito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria nella **sentenza n. 1185/3/2023**.

Nel caso esaminato una società compensava il credito Iva in assenza del visto di conformità (ex art. 10 D.L. 78/2009) sulla dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate procedeva a recuperare l'Iva sul presupposto del presunto indebito utilizzo in compensazione. In sede di contenzioso, dopo un primo grado favorevole al contribuente, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello.

I giudici di secondo grado hanno confermato la decisione di primo grado. In particolare, è stato constatato che alla violazione contestata alla società doveva attribuirsi una natura meramente formale, in quanto ciò che era in discussione **non era l'esistenza del credito Iva** (e quindi la sussistenza di un'ipotesi di omesso versamento), **ma soltanto la mancata apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione**. Di conseguenza, secondo il collegio giudicante, al caso in esame doveva applicarsi la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 8 D.Lgs. 471/1997 (prevista in misura variabile da 250 a 2.000 euro) e non quella prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997 (pari al 30% dell'imposta).

La sentenza della Cgt Calabria conferma la **tendenza giurisprudenziale espressa dalla Corte di Cassazione** (si vedano le sentenze nn. 23352/2017, 5289/2020 e 14158/2018) in base al quale la mancata apposizione del visto di conformità è tale da configurare una violazione di natura meramente formale (non equiparabile a un omesso versamento), che **non lede il diritto del contribuente di compensare il credito**.

Nello specifico, secondo la Suprema Corte, per poter configurare una violazione meramente formale è necessaria la contemporanea sussistenza di un **duplice presupposto**, ovvero la violazione accertata: non deve comportare un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; non deve incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.